

Regolamento delle riunioni del consiglio d'istituto in modalità telematica

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali) – approvato dal Consiglio d'istituto in data 23 gennaio 2026

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del consiglio d'istituto del Liceo classico e scientifico statale "S. Pellico-G. Peano".
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza da un luogo fisico diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 2 – Definizioni

1. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando la piattaforma digitale predisposta dall'istituto. La seduta ha luogo, per i partecipanti che ne fanno richiesta, da remoto: in questo caso la registrazione della presenza, durante la seduta, avviene esclusivamente con l'attestazione registrata da chi redige il verbale della riunione.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

ART. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio di Istituto del Liceo Classico e Scientifico "S. Pellico-G. Peano" sulla base delle disposizioni normative che consentono l'approvazione in autonomia di regole per favorire la partecipazione ai lavori da parte di tutti i membri dell'organo collegiale.

ART. 4 – Requisiti tecnici minimi

1. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi; la mancata identificazione di un partecipante risulta essere elemento ostativo per il computo delle presenze valido ai fini della determinazione del numero legale;
 - l'intervento in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione mostrati dai partecipanti;
 - la contemporaneità delle decisioni in ordine alle proposte;

- la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. I partecipanti all'atto del collegamento dichiarano implicitamente l'effettiva funzionalità e operatività delle strumentazioni tecnologiche in uso personale.
 4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo di sistemi informatici di condivisione di files, da inviare unitamente alla convocazione.
 5. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google, strumenti della G-Suite.
 6. Ai componenti è consentito collegarsi da un luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come per esempio l'uso di cuffie). Pertanto non è ammissibile lo svolgimento contemporaneo di altre attività diverse da quelle connesse alle riunioni in atto.
 7. Nelle riunioni a distanza bisogna utilizzare esclusivamente gli account istituzionali dell'istituto o, nel caso della componente dei genitori, l'indirizzo email a cui è stata inviata la convocazione della riunione.

ART. 5 – Materie/argomenti oggetto di discussione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dall'organo collegiale per discutere sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di votazione a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente in presenza. In tal caso i partecipanti da remoto non possono prender parte alla votazione, riducendo il numero legale degli aventi diritto.

ART. 6 – Svolgimento delle sedute

1. La richiesta di partecipazione a distanza alla riunione del consiglio d'istituto deve avvenire tramite l'invio di una email entro l'orario in cui è stata convocata la riunione.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
3. Per la validità dell'adunanza in cui è prevista la partecipazione telematica di parte o dell'intero organo collegiale restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente dell'organo collegiale verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con l'indicazione al segretario di voler specificare, a verbale, coloro che sono presenti nel luogo in cui è stata indetta la riunione e di coloro che si collegano da remoto.

ART. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale e all'*Albo on line* dell'istituto.